

Ulteriori elementi di interesse per gli Enti Locali

La legge finanziaria per l'anno 2004 reca, inoltre, altre disposizioni significative per gli Enti Locali:

l'articolo 2, comma 11, istituisce, per l'anno 2004, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sulle aeromobili, in misura pari ad un euro per passeggero imbarcato. Tale entrata viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva assegnazione, per la parte eccedente i 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico, secondo i seguenti criteri:

a) il 20 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione ed al contrasto della criminalità ed il potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. Ciò al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture.

L'addizionale in esame rappresenta una misura di sostegno agli Enti Locali con insediamenti aeroportuali, concorrendo alle entrate degli stessi, seppure limitatamente alla parte eccedente i 30 milioni di euro (soglia che costituisce quindi un'entrata dello Stato) e conferma l'attenzione posta al problema relativo alla sicurezza negli aeroporti.

Successivamente, come verrà ribadito nel paragrafo avente per oggetto le modifiche alla disciplina inerente la finanza locale introdotte da ulteriori provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell'anno 2004, con il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, la predetta addizionale, prevista inizialmente, dalla norma istitutiva, per il solo anno 2004, è stata posta a regime;

l'articolo 2, comma 18, della legge n. 350 del 2003 conferma, per l'anno 2004, le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La richiamata disposizione di legge modificava, per l'anno 2003, portandola al 6,5 per cento, l'aliquota relativa alla compartecipazione comunale all'I.R.P.E.F. (in luogo dell'aliquota del 4,5% previsto dalla previgente disciplina) ed istituiva, a favore delle Province, una compartecipazione al gettito dell'I.R.P.E.F. nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritta al capitolo 1023, applicando per tale categoria di Enti le stesse modalità di riparto e di attribuzione previste dalla richiamata normativa.

A fronte del gettito della compartecipazione I.R.P.E.F., è stata effettuata, per l'anno 2004, la detrazione dei trasferimenti erariali in misura pari a 5.993,3 milioni di euro per i Comuni e 402,9 milioni di euro per le Province. Conseguenza della istituita compartecipazione è stata l'espansione dell'autonomia finanziaria di Comuni e Province.

- relativamente all'attività dell'Alta Commissione di Studio per il federalismo fiscale, istituita dall'articolo 3 della legge n. 289 del 2002, l'articolo 2, comma 20 della legge finanziaria per l'anno 2004 e, successivamente, l'articolo 1 quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004,

n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, hanno prorogato al 30 settembre 2005 il termine entro il quale l'Alta Commissione di Studio presenta al Governo la prescritta relazione. Conseguentemente, è stato modificato il termine entro il quale il Governo presenta al Parlamento la relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione (indicato nei trenta giorni successivi alla presentazione della relazione dell'Alta Commissione di Studio).

Viene altresì previsto, nel caso di mancato adempimento entro i termini prescritti, lo scioglimento della Commissione e fissato al 31 ottobre 2005 il termine entro il quale il Governo riferisce al Parlamento i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre a questo ultimo l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

- l'articolo 2, comma 21, dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2004, degli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

Nel corso del 2003 hanno deliberato l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. 5.138 Enti su 7.470 appartenenti alle 15 Regioni a Statuto Ordinario ed alle due Regioni a Statuto Speciale Sicilia e Sardegna, rappresentanti il 68,78% del totale. Sono esclusi quelli appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. I dati per il 2004 non subiscono modifiche rispetto all'anno 2003, ciò proprio in conseguenza del blocco delle addizionali disposto dalla legge finanziaria per l'anno 2004. A titolo di addizionale I.R.PE.F. sono stati erogati dal Ministero dell'Interno, nel corso dell'anno 2004, 1.445,67 milioni di euro.

- l'articolo 3, comma 16, della legge finanziaria per l'anno 2004, stabilisce che ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le Regioni a Statuto Ordinario, gli Enti Locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese d'investimento. Costituiscono indebitamento agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari.

Viene quindi fornita una precisa chiave di lettura dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha, infatti, costituzionalizzato il principio in base al quale i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento e quindi acquisire risorse finanziarie aggiuntive presso terzi esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento, escludendo ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Tale principio è stato più volte ribadito in precedenti disposizioni di legge in materia di finanza locale e, da ultimo, dal Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali.

Vengono escluse le società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici. Tuttavia i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tutela di ciò l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'Ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, rela-

tivo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

I successivi commi 17 e 18 dello stesso articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2004 forniscono la definizione di indebitamento ed investimento, individuando le fattispecie rientranti nelle predette nozioni.

In particolare, viene specificato, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni (e quindi le cessioni di crediti) di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata.

Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, viene precisato dalla legge finanziaria per l'anno 2004, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono, in particolare, investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti eroganti gli stessi, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Successivamente, l'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha integrato l'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, tramite l'inserimento dei commi 21 bis e 21 ter. Tra le novità introdotte spicca la deroga al comma 18, in virtù della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro prefissati limiti.

Questa minuziosa normativa si è resa necessaria in relazione a quanto disposto nell'articolo 30 della legge n. 289 del 2002, che sancisce la nullità dei contratti di mutuo sottoscritti in violazione di tale precetto ed introduce pesanti sanzioni nel caso dell'assunzione di mutui per spese diverse da quelle di investimento, rinnovando la responsabilità a carico degli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera.

Altre previsioni di rilievo riguardano:

- le modifiche, introdotte dall'articolo 3, comma 25, della legge n. 350 del 2003, ai criteri di ripartizione del *fondo*, istituito presso il Ministero dell'Interno, per il contenimento delle tariffe applicate da Comuni, Province, Comunità montane, Città metropolitane, Comunità isolate ed Unioni di Comuni, alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali (e quindi i servizi che, qualora gestiti direttamente dai predetti enti, non sarebbero ad essa assoggettati, con esclusione dei servizi pubblici locali) affidati a soggetti esterni alle amministrazioni;

- la facoltà, conferita dall'articolo 3, comma 28, della legge n. 350 del 2004 agli Enti Locali di poter utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione dei beni patrimoniali, compresi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, più precisamente:

per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento;

per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;

per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193;

per il finanziamento di spese di investimento;

l'articolo 3, comma 166, della legge finanziaria per l'anno 2004 sancisce l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di spesa delle amministrazioni pubbliche di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, ridimensionando le funzioni conferite alla CONSIP.

Ciò al fine di rimuovere gli ostacoli e le rigidità che incontravano le pubbliche istituzioni. In particolare, viene sostanzialmente abrogato l'articolo 24 della legge finanziaria per l'anno 2003, in materia di acquisto di beni e servizi, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il risultato è stato una sostanziale riduzione dei vincoli in sede di acquisto di beni e servizi.

Tra le modifiche apportate spicca la sostanziale inversione di tendenza operata attraverso l'eliminazione dell'obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP, trasformata in una mera facoltà per gli Enti Locali, nonché dell'obbligo di utilizzare i relativi parametri di qualità e prezzo in sede di acquisto autonomo di beni che possano essere comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Con il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, viene successivamente modificata la disciplina in materia di beni e servizi per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione sino a 5.000 abitanti delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, proprio in ordine all'acquisto di beni e servizi, rimuovendo l'obbligo di ricorrere alla CONSIP;

- per gli Enti in stato di dissesto finanziario, il disposto di cui all'articolo 4, comma 208, della legge finanziaria per l'anno 2004, in virtù del quale, non devono trovare applicazioni le disposizioni che regolano l'assunzione di mutui per il risanamento degli Enti Locali dissestati e la contribuzione erariale sui relativi oneri di ammortamento. Viene altresì eliminata la riserva a favore dei soli Enti la cui deliberazione di dissesto sia stata adottata anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, precedentemente prevista dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nello stesso tempo viene stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004 - 2006, finalizzata ad agevolare la gestione liquidatoria degli Enti in stato di dissesto finanziario. Successivamente, al fine di definire le modalità applicative della disciplina del risanamento degli Enti Locali in stato di dissesto finanziario, l'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, ha sostituito l'articolo 31, comma 15, della legge n. 289 del 2002, già modificato dall'articolo 4, comma 208 della legge n. 350 del 2003, cui verrà fatto cenno in seguito;

- la legge finanziaria per l'anno 2004 prevede la proroga da quattro a cinque anni della durata massima della fase di transizione entro la quale gli Enti Locali che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%, sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Lo slittamento si è reso necessario per attenuare le modalità di passaggio al sistema a tariffa al fine di non aggravare la pressione tributaria e tariffaria sui cittadini.

Un cenno merita, infine, il *Fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori* istituito presso il Ministero dell'Interno, da destinare ad interventi per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico e sociale delle predette isole.

In particolare, con decreto del Ministro dell'Interno del 15 marzo 2004, n. 163 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo al fine di ottimizzare il riparto delle risorse messe a disposizione dello stesso.

In merito all'individuazione della tipologia degli interventi ammissibili al fondo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il fondo sia destinato al sostegno dello sviluppo produttivo, alla progettazione ed alla realizzazione di opere pubbliche, all'istituzione, all'incremento ed al miglioramento dei servizi pubblici. Nell'ambito di dette tipologie, lo stesso decreto individua i seguenti settori di intervento: attività di sostegno allo sviluppo produttivo, tutela ambientale, servizi a rete, trasporti e telecomunicazioni, servizi alla collettività, sicurezza, cultura e beni culturali.

I soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di finanziamento sono stati individuati negli Enti Locali (Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane, Comunità isolate) nei cui ambiti territoriali ricadono le isole minori.

Il fondo è stato ripartito a favore degli Enti Locali che hanno presentato la richiesta di finanziamento in base ai seguenti parametri:

il 35 per cento in favore degli Enti Locali che hanno la loro sede giuridica nelle isole minori;
un ulteriore 35 per cento in favore degli Enti Locali nella cui competenza territoriale rientrano le isole minori stabilmente abitate;

una quota del 15 per cento in maniera direttamente proporzionale alla popolazione appartenente agli Enti Locali e residente nelle isole minori;

un ulteriore 15 per cento per gli Enti Locali nella cui potestà rientrano le isole minori, in proporzione alla loro estensione territoriale.

Con decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2004 sono stati individuati i progetti accolti al fondo in argomento, sulla base dei criteri e delle modalità di accesso allo stesso definite con il decreto del Ministero dell'Interno del 15 marzo 2004, n. 163 ed ammessi a finanziamento per complessivi euro 46.395.390.

Patto di Stabilità Interno per gli Enti Locali

Com'è noto, anche per l'anno 2004, le Autonomie Locali concorrono al rispetto degli obblighi Comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, gli Enti sono chiamati al rispetto di parametri economici, la mancata osservanza dei quali implica l'applicazione di determinate sanzioni.

La disciplina inerente il Patto di stabilità interno per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, relativa al triennio 2003-2005, è recata dall'articolo 29 della legge n. 289 del 2002, modificata dall'articolo 1-quater, comma 13, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116 e, da ultimo dall'articolo 3, comma 50, della legge n. 350 del 2003. Per quanto concerne la disamina analitica degli aspetti che costituiscono a tutt'oggi "l'intelaiatura" della disciplina inerente il Patto di stabilità interno, si rimanda alla precedente edizione della presente Relazione.

In ordine alle innovazioni introdotte in materia dalla legge finanziaria per l'anno 2004, si osserva che il richiamato provvedimento legislativo non ha sostanzialmente modificato le regole inerenti il Patto di stabilità interno per l'anno 2004 per gli Enti Locali, ad eccezione di alcune correzioni in ordine alle poste che determinano il saldo finanziario del Patto di stabilità interno 2003 e 2004.

In particolare, in applicazione dell'articolo 3, comma 50, della legge n. 350 del 2003, non sono considerate - ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui all'articolo 29 della legge n. 289 del 2002 - le spese che gli Enti Locali soggetti al patto sostengono, a decorrere dal 2003, per spese di personale relative a:

- *maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003:*

si fa riferimento, nella fattispecie, agli oneri di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 289 del 2002, per l'applicazione del CCNL 2002-2003, relativi al solo incremento retributivo dello 0,99% riconosciuto, in seguito agli accordi tra Governo ed Organizzazioni sindacali del 4 e 6 febbraio 2002, quale recupero del differenziale tra i tassi di inflazione programmata e quel-

la effettiva del biennio precedente. Non potranno, pertanto, essere portate in detrazione le spese connesse con gli altri oneri correlati al rinnovo contrattuale.

Le somme da portare in detrazione dalle spese di personale, ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al predetto articolo 29 della legge n. 289 del 2002, corrispondono allo 0,99% del "monte salari" dell'anno 2002.

- maggiori oneri di personale per l'attività istruttoria del condono edilizio:

gli oneri in questione sono riconducibili alle spese di personale per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle pratiche di condono edilizio di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

Per ciò che concerne le conseguenze scaturenti dalla proroga al 31 marzo 2004 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, disposta con il decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2003, in relazione al termine, fissato al febbraio 2004, per la predisposizione delle *previsioni trimestrali cumulate di cassa* si rimanda al paragrafo contenente l'analisi degli effetti prodotti, in materia di finanza locale, dalle disposizioni contenute dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

In ordine, invece, al *monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno*, in applicazione dell'articolo 29, comma 13, della legge n. 289 del 2002 (norma a regime e, quindi, vigente anche per il 2004), le Province e i soli Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, anche per l'anno 2004, sono tenuti a trasmettere, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso il prospetto e con le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno del 31 marzo 2004 pubblicato sulla G.U. n. 123 del 27 maggio 2004.

Relativamente, infine, agli adempimenti previsti per il Collegio dei Revisori dei conti delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dall'articolo 29, comma 16, della legge n. 289 del 2002, connessi all'attività di verifica del rispetto degli obiettivi, sono pervenute al Ministero dell'Interno, nel corso dell'anno 2004, n. 94 comunicazioni di mancato conseguimento dell'obiettivo riferito all'anno 2003 (riguardanti 93 Comuni ed 1 Provincia) e n. 14 comunicazioni (dato provvisorio) riferite all'anno 2004.

Modifiche introdotte da ulteriori disposizioni legislative

Modifiche ed integrazioni alla disciplina inerente la finanza locale sono state altresì introdotte nel corso dell'anno 2004 da provvedimenti normativi la cui entrata in vigore ha prodotto effetti di rilievo. Si fa riferimento, nella fattispecie, al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 ed al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recanti, rispettivamente, "proroga di termini previsti da disposizioni legislative", "proroga di termini di deleghe legislative" e "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica".

Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47

Tra le modifiche introdotte emerge, in particolare, la proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Trattasi dello slittamento al 1 gennaio 2005 del termine entro il quale cessa il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale.

Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140

La richiamata legge contiene numerose disposizioni di interesse per gli Enti locali, sia di carattere transitorio che a regime, toccando temi propri dell'ordinamento istituzionale, nonché altri temi di carattere finanziario e gestionale.

Nel dettaglio, le principali innovazioni riguardano:

1) *differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004.*

L'articolo 1, comma 1, prevede l'ulteriore differimento al 31 maggio 2004 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2004. Tale scadenza, ordinariamente fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, era stata già differita al 31 marzo 2004, con decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2003.

L'ulteriore slittamento al 31 maggio 2004 ha comportato una diversa scansione temporale di alcuni adempimenti connessi sia alla presentazione del certificato del bilancio di previsione che alla disciplina del Patto di stabilità interno per l'anno 2004. In particolare:

- con decreto ministeriale del 2 aprile 2004 è stato disposto il rinvio dal 29 maggio 2004 (come disciplinato dal decreto del Ministero dell'Interno del 19 febbraio 2004) al 21 giugno 2004 della scadenza prevista per la presentazione del certificato del bilancio di previsione;

- relativamente agli adempimenti connessi alla disciplina del Patto di stabilità interno per l'anno 2004 in materia di previsioni trimestrali di cassa, per gli Enti Locali che non hanno deliberato il bilancio entro il 31 marzo 2004, è stato possibile far coincidere il termine per la predisposizione delle previsioni trimestrali cumulate, al massimo, con la data di deliberazione del bilancio di previsione 2004.

2) *Disposizioni in materia di controllo sugli organi.*

a) *Per mancata approvazione del bilancio di previsione del 2004;*

è stata disposta, all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio finanziario 2004, l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Con detta normativa d'urgenza era stato stabilito, per il 2002, che un organo individuato dallo statuto degli Enti Locali intervenisse in sostituzione degli organi locali inadempienti nell'approvazione del predetto documento contabile. Nel caso in cui lo statuto non